



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 92/18

Lussemburgo, 26 giugno 2018

Sentenza nella causa C-451/16

MB / Secretary of State for Work and Pensions (Cambiamento di sesso e pensione di fine lavoro)

La persona che ha cambiato sesso non può essere costretta ad annullare il matrimonio contratto anteriormente a tale cambiamento per poter beneficiare di una pensione di fine lavoro all'età prevista per le persone del sesso da essa acquisito

Tale condizione costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso

Una direttiva dell'Unione¹ vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso in materia di prestazioni sociali, incluse le pensioni di vecchiaia e di fine lavoro. Tale direttiva prevede un'eccezione a questo divieto consentendo agli Stati membri di escludere dal suo ambito di applicazione la fissazione dell'età pensionabile ai fini della concessione di pensioni di vecchiaia e di fine lavoro. Il Regno Unito si è avvalso di tale deroga: pertanto, l'età pensionabile per una donna nata prima del 6 aprile 1950 è stata fissata a 60 anni, mentre quella di un uomo nato prima del 6 dicembre 1953 è stata fissata a 65 anni.

MB è una persona nata nel 1948 con sesso maschile, che si è sposata con una donna nel 1974. Nel 1991 ha iniziato a vivere come donna e nel 1995 si è sottoposta a un'operazione chirurgica di conversione sessuale. MB non dispone tuttavia di un certificato di riconoscimento definitivo del cambiamento di sesso, certificato per la cui concessione era necessario, in forza della normativa nazionale, il previo annullamento del matrimonio². MB e sua moglie desiderano, infatti, restare sposate per motivi religiosi.

Nel 2008, MB ha compiuto sessant'anni e ha allora chiesto di beneficiare di una pensione statale di fine lavoro. Tale domanda è stata respinta in quanto, in assenza di un certificato definitivo di riconoscimento del suo cambiamento di sesso, non poteva essere considerata donna ai fini della determinazione dell'età legale per il pensionamento. MB ha contestato tale decisione dinanzi ai giudici del Regno Unito, affermando che la disposizione secondo cui è necessario che essa non sia sposata è costitutiva di una discriminazione contraria al diritto dell'Unione. La Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) chiede alla Corte se una situazione del genere sia compatibile con la direttiva.

Nella sentenza odierna, la Corte sottolinea, anzitutto, di non essere chiamata nella fattispecie a risolvere la questione se, in via generale, il riconoscimento giuridico di un cambiamento di sesso possa essere subordinato all'annullamento di un matrimonio contratto anteriormente al cambiamento stesso. Tuttavia, essa constata che, sebbene il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso e il matrimonio siano questioni rientranti nella competenza degli Stati membri in materia di stato civile, questi ultimi, allorché esercitano la loro competenza in tale settore, devono rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, il principio di non discriminazione.

La Corte conferma la sua giurisprudenza secondo cui la direttiva, tenuto conto del suo oggetto e della natura dei diritti che mira a proteggere, si applica anche alle discriminazioni che traggono

¹ Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

² La situazione è cambiata nel Regno Unito. La legge del 2013 sul matrimonio tra persone dello stesso sesso [Marriage (Same Sex Couples) Act 2013] è entrata in vigore il 10 dicembre 2014 e autorizza ormai il matrimonio di coppie dello stesso sesso. Il suo allegato 5 ha modificato l'allegato 4 della legge del 2004 sul riconoscimento di genere (Gender Recognition Act 2004): ormai, le commissioni per il riconoscimento di genere sono tenute a rilasciare un certificato definitivo di riconoscimento del nuovo genere ad ogni richiedente sposato, se il coniuge vi acconsente.

origine dal cambiamento di sesso dell'interessato. Al riguardo, essa sottolinea che, ai fini dell'applicazione della direttiva, le persone che abbiano vissuto per un periodo significativo come persone di sesso diverso da quello di nascita e che abbiano subito un'operazione di conversione sessuale devono essere considerate persone che hanno cambiato sesso.

La Corte osserva che la condizione secondo cui il matrimonio deve essere annullato perché possa essere concessa la pensione statale di fine lavoro a partire dall'età pensionabile legale prevista per le persone di un certo sesso si applica soltanto alle persone che hanno cambiato sesso. **Essa ne trae la conclusione che la normativa del Regno Unito concede un trattamento meno favorevole a una persona che ha cambiato sesso dopo essersi sposata che ad una persona che ha conservato il sesso di nascita ed è sposata.**

La Corte esamina, poi, se la situazione della persona che ha cambiato sesso dopo essersi sposata e quella di una persona sposata che ha conservato il sesso di nascita siano comparabili, condizione, questa, che deve essere soddisfatta per accertare se una differenza di trattamento costituisca discriminazione diretta.

La Corte osserva, al riguardo, che **il sistema pensionistico legale del Regno Unito mira a garantire la tutela contro i rischi connessi alla vecchiaia** attribuendo all'interessato una pensione in funzione dei contributi versati nel corso della sua attività lavorativa indipendentemente dalla sua situazione matrimoniale. **La Corte conclude che, considerato tale oggetto e tali presupposti di concessione, la situazione di una persona che ha cambiato sesso dopo essersi sposata e quella di una persona sposata che ha conservato il suo sesso di nascita sono comparabili.** La Corte precisa che la finalità della condizione dell'annullamento del matrimonio (consistente nell'evitare il matrimonio tra persone dello stesso sesso) è estranea al sistema pensionistico. Pertanto, tale finalità non incide sulla comparabilità della situazione delle due citate categorie di persone, alla luce dell'oggetto e dei presupposti di concessione della pensione.

Poiché la differenza di trattamento in parola non rientra in nessuno dei casi di deroga ammessi dal diritto dell'Unione, **la Corte dichiara che la normativa del Regno Unito è costitutiva di una discriminazione diretta fondata sul sesso ed è, pertanto, vietata dalla direttiva.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575